

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019

262/2019/R/COM

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2019, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1070^a riunione del 25 giugno 2019

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con deliberazione 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 575/2017/R/gas);
- Il Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019, approvato con deliberazione 575/2017/R/gas (di seguito: RTTG 4PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 922/2017/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com (di seguito: deliberazione 923/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 172/2018/R/com (di seguito: deliberazione 172/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 711/2018/R/com (di seguito: deliberazione 711/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 107/2019/R/com (di seguito: deliberazione 107/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG 5PRT);
- la comunicazione della Sogin prot. 331915 del 21 giugno 2019 (prot. Autorità 16585 del 21 giugno 2019) (di seguito: comunicazione 21 giugno 2019);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 9259 del 12 giugno 2019 (prot. Autorità 15830 del 14 giugno 2019);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito: GSE) anticipata dal GSE con mail del 12 giugno 2019 (prot. Autorità 16431 del 20 giugno 2019) (di seguito: comunicazione 12 giugno 2019).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con le deliberazioni 711/2018/R/com e 107/2019/R/com, l’Autorità ha effettuato successivi adeguamenti delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} , onde permettere il recupero del mancato gettito determinatosi nel secondo semestre 2018 a

seguito della straordinaria riduzione di dette componenti decisa per bilanciare parzialmente le dinamiche in forte aumento dei prezzi registrate nella seconda metà del 2018;

- con la comunicazione del 12 giugno 2019, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, tanto in relazione agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto in relazione all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi;
- in relazione al fabbisogno economico del conto di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT (conto A3), per la parte relativa alle agevolazioni alle fonti rinnovabili e assimilate, le aliquote vigenti risultano eccedere gli oneri di competenza previsti; e che l'attuale livello dell'elemento A_{ESOS} sta riducendo gli squilibri relativamente alla parte degli energivori;
- risultano in riduzione, rispetto a precedenti previsioni, gli oneri previsti in pagamento entro l'anno corrente in capo ai conti di efficienza energetica (sia del settore elettrico che del settore gas) per la minor disponibilità di Certificati Bianchi rispetto alle attese del trimestre precedente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI (SETTORE ELETTRICO)

- con la comunicazione 21 giugno 2019, la Sogin ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del piano finanziario 2019 in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma al comma 48.1, lettera a) del TIT (di seguito: conto A2).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 711/2018/R/com, l'Autorità ha proceduto all'adeguamento in aumento della componente tariffaria RET, in coerenza con l'adeguamento già disposto dalla deliberazione 172/2018/R/com, e della componente RE;
- con la deliberazione 107/2019/R/com l'Autorità ha confermato le aliquote delle componenti RE e RET di cui al precedente alinea anche per il primo trimestre 2020, anche nelle more di ulteriori approfondimenti circa l'opportunità di una riforma dell'applicazione della componente tariffaria RET;
- poiché il conto di cui al comma 70.1, lettera a), della RTDG, alimentato dalle componenti RE/RET, continuava tuttavia ad evidenziare un disallineamento, nel medio termine, tra oneri e gettiti previsti, l'Autorità con la medesima deliberazione 107/2019/R/com aveva proceduto ad adeguare provvisoriamente in aumento l'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 114/2019/R/gas, è stato dato mandato alla Cassa di provvedere alla chiusura del “Conto squilibri perequazione trasporto” e al contestuale trasferimento, entro il 30 giugno 2019, dei relativi fondi a valere sul “Conto oneri trasporto”;
- ai sensi del comma 31.3 della RTTG 5PRT, a decorrere dal 1 gennaio 2020 il “Conto oneri trasporto” è altresì finalizzato alla regolazione delle spettanze relative ai fattori correttivi dei ricavi di trasporto $FC^{T,CAP}$ e $FC^{T,COM}$;
- ai sensi dei commi 18.2 e 18.3 della RTTG 5PRT, il “Conto oneri trasporto” di cui al precedente punto è alimentato dal corrispettivo complementare unitario variabile per il recupero dei ricavi CV_{FC} , espresso in euro/metro cubo, applicato ai quantitativi prelevati dalla rete nei punti di uscita dalla rete di trasporto corrispondenti ai punti di riconsegna e ai punti di uscita verso impianti di stoccaggio;
- ai sensi del comma 36.1, lettera a), della RTTG 5PRT, a decorrere dal 1 gennaio 2020 è istituito il corrispettivo unitario variabile CRV^{FG} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl; e che, ai sensi del comma 36.2, lettera c), della RTTG 5PRT, tale corrispettivo è applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- il corrispettivo di cui al precedente punto sostituisce l'attuale corrispettivo unitario variabile CV^{FG} di cui al comma 26.1, lettera b), della RTTG 4PRT, applicato come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto;
- in relazione agli oneri previsti e all'aumento dei volumi (dovuto principalmente al differente ambito di applicazione), si evidenzia la possibilità di fissare la componente CRV^{FG} , applicata a partire dal 1 gennaio 2020, ad un livello inferiore di circa il -23% rispetto al livello attuale della componente CV^{FG} .

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare in diminuzione, per tutti gli utenti, il livello dell'elemento A_{3*SOS} della componente tariffaria A_{SOS} , al fine di annullare il surplus di competenza previsto alla fine del corrente anno;
- adeguare in diminuzione, per tutti gli utenti, il livello dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} , per tener conto dei minori oneri previsti in pagamento entro il corrente anno in capo ai conti di efficienza energetica;
- confermare le attuali aliquote delle componenti RE e RET anche per il secondo trimestre 2020;
- fissare, a valere dal 1 gennaio 2020, il dimensionamento della componente tariffaria CRV^{FG} .

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin:
 - di 20 milioni di euro entro il 31 luglio 2019;
 - di 20 milioni di euro entro il 30 agosto 2019a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, di cui alla Tabella 7 della deliberazione 711/2018/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019 per i soggetti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 1.7 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 39.6 del TIT in vigore a decorrere dal 1 luglio 2019 sono:
 - 17,48% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT;
 - 0,33% di A_{RIM} sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT;
 - 16,65% di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 48.1, lettera c), del TIT;
 - 3,38% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 48.1, lettera d) del TIT;

- 3,22% di A_{RIM} sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP 34/74, di cui al comma 48.1, lettera h), del TIT;
 - 45,59% di A_{RIM} sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 48.1, lettera i), del TIT;
 - 2,44% di A_{RIM} sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, di cui al comma 48.1, lettera l), del TIT;
 - 8,34% di A_{RIM} sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 48.1, lettera p), del TIT;
 - 2,57% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 48.1, lettera r), del TIT.
- 1.8 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2019, di cui alla Tabella 5 allegata alla deliberazione 107/2019/R/com, sono confermati.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 711/2018/R/com, sono confermati.
- 2.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui al comma 4.3 della deliberazione 923/2017/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2019.
- 2.4 Il valore della componente φ , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui al comma 4.4 della deliberazione 923/2017/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 3

Aggiornamenti per l'anno 2020 in relazione a componenti tariffarie di cui alla RTTG

- 3.1 Il valore della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 711/2018/R/com, è confermato fino al 30 giugno 2020.
- 3.2 A decorrere dal 1 gennaio 2020, le componenti φ e CV^{FG} sono soppresse.
- 3.3 A decorrere dal 1 gennaio 2020, il valore della componente CRV^{FG} è fissato pari a 0,1283 centesimi di euro/smc.

Articolo 4

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 4.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin
- di 20 milioni di euro entro il 31 luglio 2019;
 - di 20 milioni di euro entro il 30 agosto 2019
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini